

CONVENZIONE QUADRO

Automobile Club d'Italia / Ente di Promozione Sportiva ASI

Tra

ACI Automobile Club d'Italia (di seguito, **ACI**), nella qualità di Federazione Nazionale Sportiva per lo sport automobilistico, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, nella persona del Presidente *pro tempore*, Avv. Antonino Geronimo La Russa, domiciliato per la carica presso la sede legale di ACI, via Marsala 8, 00185 Roma;

da una parte;

e

l'Ente di Promozione Sportiva Associazioni Sportive e Sociali Italiane (di seguito **ASI**) con sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano, 33; codice fiscale 96258170586, partita IVA 04901361008, nella persona del Presidente *pro tempore* Claudio Barbaro, domiciliato per la carica presso la sede legale di ASI,

dall'altra;

Premesso

- A) che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("**CONI**"), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
- B) che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;
- C) che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo è stato elaborato ed approvato dal CONI un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi, che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;
- D) che ACI è Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro. ACI è titolare sul territorio nazionale del potere sportivo automobilistico che gli proviene dalla Federazione Internazionale dell'Automobile ("**FIA**") e che gli è riconosciuto dalla legge. L'ACI è la Federazione Nazionale per lo Sport automobilistico riconosciuta dal CONI e, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 15, svolge l'attività di

Federazione sportiva secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento (d.p.r. 8 settembre 1950, n. 818 e successive modificazioni);

- E) che ACI, in conformità ai Principi Fondamentali del CONI, approvati con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1708 del 9 marzo 2022, svolge la sua attività di Federazione Sportiva per lo Sport automobilistico italiano attraverso gli Organi Sportivi istituiti ai sensi dell'art. 17 e seguenti del proprio Statuto. ACI persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute ed ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;
- F) che l'ASI, come sopra individuato, è
- un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto, a fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1224 del 15 maggio 2002.
 - riconosciuto altresì dal D.M. n. 557/B.22684. 12000.A (132) del 16 dicembre 2002, Ministero degli Interni, Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, limitatamente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3 della Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- G) che l'ASI, in accordo alla "NUOVA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL CONI E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;
- H) che ACI, da una parte, e l'ASI, dall'altra, (di seguito, le "**Parti**") condividono:
- (1) il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
 - (2) la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
 - (3) l'obiettivo di favorire lo sviluppo sportivo del settore automobilistico, garantendo la conforme applicazione delle regole sportive e degli standard di sicurezza, ma riducendo, ove possibile ed in conformità al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 19946 del giorno 11 giugno 2009 (il "**Provvedimento**"), l'impatto economico sugli organizzatori e sui partecipanti alle competizioni sportive elencate di seguito;
 - (4) che l'Automobilismo è una disciplina che potrebbe comportare un rischio sportivo. E' pertanto molto importante che i praticanti a tutti i livelli partecipino in conformità alle regole tecniche e sportive emanate dall'ACI, cui la FIA ed il CONI hanno conferito l'esclusiva potestà regolamentare (art. 21.2 dello statuto del CONI), e che siano attenti alla loro sicurezza e a quella degli altri. E' responsabilità dei praticanti



assicurare di essere preparati fisicamente e tecnicamente in una maniera che li abiliti a partecipare ad una gara, in osservanza delle regole tecniche e sportive emanate dall'ACI ed in coerenza con le pratiche di sicurezza. I Licenziati sono tenuti a conformarsi in ogni momento ai principi fondamentali di comportamento che ispirano l'attività sportiva;

- I) che ACI, in conformità al Provvedimento ed al fine di perseguire gli obiettivi indicati al punto (3) che precede, ha dichiarato la propria disponibilità a sottoscrivere con gli Enti di Promozione Sportiva convenzioni volte a disciplinare solo ed esclusivamente la seguenti competizioni:
- (1) Regularità storica turistica e moderna;
 - (2) Fuoristrada Trial;
 - (3) Accelerazione e Drifting;
 - (4) Velocità su terra;
 - (5) Velocità su ghiaccio;
 - (6) Formula Challenge;
 - (7) Karting di categoria Rental (già MTL);
 - (8) Gymkane.
- L) che ASI ha richiesto dal 2010 ad oggi l'integrazione della convenzione per le seguenti competizioni sportive (di seguito indicate come "**Competizioni Interessate**");
- (1) **Karting di categoria Rental**
 - (2) **Drifting**
- M) che altresì l'ASI, in conformità a quanto previsto nel Provvedimento circa la possibilità di estendere la convenzione a competizioni ulteriori rispetto a quelle elencate al punto precedente, vuole stipulare una convenzione con ACI avente ad oggetto la disciplina del **Mini Slalom** rifacendosi specificatamente alla regolamentazione stabilita nell'Annuario Attività Sportive di ACI;
- N) che l'ASI ha altresì dichiarato il proprio impegno a garantire che esso stesso e ciascun soggetto ad esso associato, affiliato o comunque aderente agisca, nell'organizzazione, partecipazione e svolgimento di ogni singolo evento afferente alle Competizioni Interessate ("**Evento**"), nel rispetto della presente convenzione e di ogni suo allegato.

Tutto quanto sopra premesso, tra ACI, da una parte e ASI dall'altra, è stipulata la presente convenzione valida esclusivamente con riferimento alle Competizioni Interessate, (la "**Convenzione**"), restando inteso che ogni altra competizione sportiva sarà disciplinata dalle regole ordinarie previste dai regolamenti sportivi di ACI.

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 – Norme generali

- 1.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante della Convenzione. Con la Convenzione, le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina", nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali, con esclusivo riferimento alle Competizioni Interessate.



- 1.2 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva dell'automobilismo attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.
- 1.3 Le Parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione e a concordare per quanto possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina. A tal fine l'ACI provvederà a redigere un unico Calendario Sportivo Nazionale comprensivo delle Competizioni Interessate iscritte dall'EPS, ciò a garantire una equa distribuzione delle gare sul territorio nazionale senza creare nocumeto alle comunità interessate alle competizioni.
- 1.4 Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.
- 1.5 A ciascun Evento si applica il sistema di giustizia sportiva predisposto da ACI ed approvato dal CONI. L'importo del deposito cauzionale in caso di appello, previsto dalle norme sportive, è ridotto del 50%.
- 1.6 L'ASI potrà segnalare all'ACI licenziati ACI/ASI che si sono mal comportati nei confronti dell'Ente di Promozione Sportiva per il seguito di competenza.

Articolo. 2 – Attività sportiva

- 2.1 Le Parti concordano che, in conformità a quanto previsto dal Provvedimento, la Convenzione ha ad oggetto la disciplina delle Competizioni Interessate, con l'obiettivo di consentire l'organizzazione di ogni singolo Evento con un ridotto impatto economico sugli organizzatori e sui partecipanti, garantendo, al contempo, il rispetto delle regole sportive e di livelli di sicurezza adeguati.
- 2.2 Al fine di realizzare gli obiettivi indicati al precedente articolo 2.1, le Parti concordano le regole oggetto della Convenzione, come specificate in dettaglio, per ciascuna delle Competizioni Interessate, nei relativi Regolamenti Tipo che, una volta adottati, costituiranno parte integrante e sostanziale della Convenzione (i "**Regolamenti Tipo**").
- 2.3 I Regolamenti Tipo sono ispirati ai principi e alle regole di cui alla Convenzione. Essi, nel prevedere le regole cui dovranno attenersi gli Eventi organizzati dagli associati all'ASI, possono introdurre deroghe alle regole sportive adottate in via generale da ACI, ferma restando l'applicazione dei principi generali, dei regolamenti di settore sportivi, tecnici e di sicurezza emanati dalla medesima ACI. Dette deroghe potranno riguardare esclusivamente le seguenti materie:
- (A) riduzione della lunghezza del percorso e relativa riduzione del numero di commissari di percorso;
 - (B) libera definizione della tassa di iscrizione alla gara, di spettanza dell'organizzatore del singolo Evento;



- (C) riduzione della durata della gara e ammissione di vetture a ridotte prestazioni (ad es.: cilindrata, rapporto peso/potenza, HP);
 - (D) riduzione del numero dei componenti il Collegio dei Commissari, con facoltà di istituire un Giudice Unico;
 - (E) in via generale, le materie di carattere sportivo, che non sono riferibili alla regolamentazione tecnica e di sicurezza emanata da ACI e recepite nelle Norme Supplementari del Regolamento Nazionale Sportivo.
- 2.4 I Regolamenti Tipo costituiscono il modello cui si conformeranno i Regolamenti particolari di gara che dovranno essere approvati dalla Direzione per lo Sport Automobilistico di ACI (di seguito DSA) per ciascun Evento, nei termini di cui al successivo art. 3. Annualmente, potranno essere introdotte modifiche ai Regolamenti Tipo, nel rispetto dei principi enunciati al precedente articolo 2.3.
- 2.5 L'ASI si impegna affinché, nell'organizzazione, nella partecipazione e nello svolgimento di ciascun Evento organizzato in via diretta dal medesimo ASI venga rispettato il contenuto della Convenzione, dei Regolamenti Tipo e di ogni altro atto individuato dalle Parti. La violazione di detto impegno da parte dell'ASI e di ciascun soggetto ad esso associato, affiliato o comunque aderente costituisce causa di risoluzione della Convenzione, ai sensi del successivo articolo 7.
- 2.6 L'ASI ha facoltà di sottoporre annualmente a ACI, per il tramite delle Commissioni di competenza, proposte regolamentari sia con riferimento alle Competizioni Interessate, sia per nuove competizioni, a basso contenuto agonistico, non contemplate dalle norme federali. Con riferimento a tali ultime competizioni, esse potranno formare oggetto di future convenzioni tra le Parti, a condizione che le regole proposte siano compatibili con i principi generali dei regolamenti tecnici, sportivi e di sicurezza di ACI.
- 2.7 I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", "Trofei Nazionali", "Coppe Italia e Challenge" possono essere utilizzati esclusivamente da ACI.

Articolo. 3 – Principi Generali

Le Parti si obbligano ad assicurare che i Regolamenti Tipo rispettino i seguenti principi generali.

- 3.1 Ciascun Evento deve essere organizzato e deve svolgersi nel rispetto dei principi generali e in ogni caso, in conformità ai regolamenti tecnici e di sicurezza emanati da ACI, nonché alle norme di legge vigenti in materia di assicurazione e di tutela sanitaria, recepite da ACI. Al termine di ciascun Evento, l'organizzatore deve trasmettere alla DSA di ACI un incartamento di chiusura, utilizzando i formulari predisposti dalla medesima DSA, al fine di consentire l'omologazione del risultato della gara.
- 3.2 È istituita una licenza speciale di organizzatore, definita "licenza di organizzatore ACI/ASI". La titolarità di detta licenza speciale può essere richiesta dall'ASI e viene rilasciata annualmente a cura della DSA di ACI. Il costo di detta licenza viene sin da ora stabilito in euro 100 (cento). La licenza di organizzatore "ACI/ASI" non attribuisce diritti elettorali nell'ambito di ACI.

3.3 Ciascun Evento deve essere:

- (A) organizzato dal titolare della licenza di organizzatore "ACI/ASI" o da soggetti titolari di licenza di organizzatore ACI;
- (B) iscritto al Calendario Sportivo Nazionale ACI, nei termini e nei modi stabiliti annualmente dalla DSA attraverso i suoi regolamenti. La tassa di organizzazione per la iscrizione al Calendario Sportivo Nazionale dell'Evento sarà significativamente ridotta rispetto a quella ordinaria, secondo lo schema riportato in Appendice alla Convenzione;
- (C) organizzato e realizzato su percorsi omologati o collaudati ed approvati dalla DSA, secondo la normativa in vigore;
- (D) organizzato previo permesso di organizzazione, da rilasciarsi a seguito della presentazione di un regolamento particolare di gara predisposto in conformità al precedente art. 2.4.

3.4 La partecipazione a ciascun Evento è consentita ai concorrenti/conduttori titolari:

- (A) di licenze speciali, che riporteranno l'intestazione "ACI/ASI" e potranno essere richieste ad ACI anche tramite ASI, che dovrà curare la raccolta della documentazione prescritta dalle vigenti norme adottate da DSA (Appendice 1 – Licenze al Regolamento Sportivo Nazionale);
- (B) di tutte le licenze rilasciate da ACI di concorrente/conduttore maggiorenne ammesse a partecipare alla specifica disciplina.
- (C) di tessere ASI se indicato nei regolamenti della specifica disciplina allegati al presente accordo.

3.5 Il costo delle licenze di concorrente / conduttore "ACI/ASI" è indicato nella tabella in appendice e consente la partecipazione a tutti gli eventi in convenzione. Il titolare di detta licenza beneficerà della copertura assicurativa infortuni prevista dal D.P.C.M. del 3 novembre 2010 ed i cui oneri sono a carico di ACI. Al fine di consentire la copertura dei costi che ACI dovrà sostenere per fornire i servizi oggetto di Convenzione, ivi inclusi i menzionati oneri assicurativi, gli introiti derivanti dal rilascio delle licenze "ACI/ASI" saranno ripartiti come segue: 50% ad ACI e 50% ad ASI.

Articolo. 4 – Ufficiali di Gara in ciascun Evento

Le Parti riconoscono e si obbligano a rispettare quanto di seguito indicato.

- 4.1** ACI riconosce esclusivamente le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.
- 4.2** ACI si riserva di abilitare nelle qualifiche previste dal proprio Regolamento (Direttori di Gara, Commissari sportivi, Commissari Tecnici, Segretari di Manifestazione, Commissari di percorso ecc.) le persone proposte dall'ASI mediante la partecipazione a corsi specifici di



A long, flowing handwritten signature.

abilitazione organizzati dal Gruppo Ufficiali di Gara e a rilasciare loro la licenza di "Ufficiale di gara ACI/ASI".

- 4.3 La gestione ed il controllo tecnico-sportivo di ciascun Evento è affidata esclusivamente agli Ufficiali di Gara abilitati da ACI e titolari della relativa licenza ovvero ai soggetti che, conformemente al comma precedente, otterranno la licenza di "Ufficiale di gara ACI/ASI".
- 4.4 In occasione di ciascun Evento, ACI si riserva di designare, sopportandone i relativi costi, un proprio Osservatore per valutare le capacità organizzative e la conformità ed il rispetto dei regolamenti tecnico-sportivi.

Articolo 5 – Iniziative Culturali

- 5.1 In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.
- 5.2 Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo. 6 – Controversie

Fermo restando che, a ciascun Evento, si applica la Giustizia Sportiva predisposta da ACI, le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo. 7 – Risoluzione

- 7.1 La violazione degli articoli 2.5, 3 (nella sua interezza), 4 (nella sua interezza) e 6 della Convenzione, nonché delle disposizioni di cui ai Regolamenti Tipo che costituiscono attuazione di tali disposizioni, determina la risoluzione di diritto della Convenzione stessa, nonché l'immediata segnalazione al CONI, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ai Ministeri competenti.
- 7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione trova il proprio fondamento nel Provvedimento. Qualora il Provvedimento venisse per qualsiasi ragione dichiarato nullo, annullato, revocato o reso comunque inefficace, la Convenzione cesserà di avere effetto, senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le Parti.
- 7.3 Qualora il Provvedimento venisse modificato, rettificato o comunque emendato in una sua parte rilevante per la Convenzione, le Parti concorderanno in buona fede le azioni da intraprendere.

Articolo. 8 – Durata

- 8.1** La durata della Convenzione coincide col quadriennio olimpico 2025/2028 e scade, pertanto, il 31 dicembre 2028.
- 8.2** Ciascuna delle Parti ha comunque facoltà di anticiparne la revoca, a mezzo lettera raccomandata/pec da inviare entro il 30 novembre di ciascun anno successivo a quello di stipula.
- 8.3** Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Articolo. 9 – Rinvio

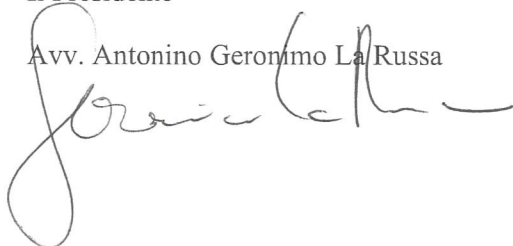
Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione, dai Regolamenti Tipo, dagli altri atti individuati dalle Parti e dalle regole generali dello sport automobilistico, le Parti dichiarano di rinviare al *“Modello di convenzione tra Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva”* adottato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Roma,

ACI

Il Presidente

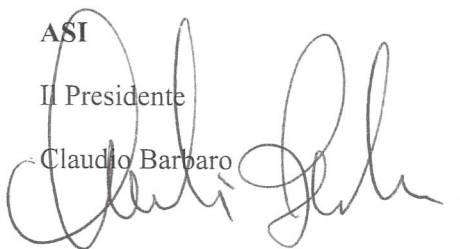
Avv. Antonino Geronimo La Russa



ASI

Il Presidente

Claudio Barbaro



Appendice 1

Tasse di iscrizione al Calendario Sportivo Nazionale e permesso di organizzazione

Competizione	Importo (euro) Iscrizione a calendario	Importo (euro) Permesso di organizzazione
Formula Challenge in convenzione	240,00	840,00
Drifting in convenzione	120,00	1.050,00
Time Attack in convenzione	500,00	2.625,00
Gare singole Karting di categoria Rental Gare di una Serie Karting di categoria Rental 100,00	40,00	350 (Gare Sprint) 700,00 (Gare Endurance)
Minislalom in convenzione	240,00	1.365,00
Fuoristrada trial in convenzione	50,00	368,00



Elenco degli Allegati

Regolamenti Tipo

- a) Drifting
- b) Karting Rental
- c) Minislalom

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' or 'P' shape with a horizontal stroke at the end.